

Da riportare in ogni risposta:
Prot. n. 0084900 - P / GEN / ASUFC
Data 23/05/2022

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (VET B)

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Ivonne Caliz
asufc@certsanita.fvg.it

Referente

Dott. Francesco Costanzo
(+39) 0432 921887
francesco.costanzo@asufc.sanita.fvg.it

Ordinanza n. 05/2022/ASUFC del 23/05/2022

DIVIETO DI IMMISSIONE AL CONSUMO UMANO DIRETTO AI SENSI DELLA D.G.R. 923/2019 ALLEGATO B PUNTO 5.1 DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI ESTRATTI DALLE ZONE DI PRODUZIONE DELL'ARCO COSTIERO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – ZONA 12UD – CIUCIAI DE SORA

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ed in particolare, le previsioni per le Autorità Competenti in relazione alle azioni in caso di sospetta non conformità o accertata non conformità come previsto dall'Articolo 137 comma 2 "Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione" e dall'articolo 138 "Azioni in caso di accertata non conformità" comma 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del

Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la Legge Regionale 13 luglio 1981, n.43;

VISTA la D.G.R. Friuli Venezia Giulia n.264 del 09 febbraio 2018 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Approvazione del nuovo protocollo d'intesa", che prevede l'alternanza dei controlli analitici ufficiali e in autocontrollo ed il c.d. fermo volontario dalla giornata del prelievo;

VISTA la D.G.R. Friuli Venezia Giulia n.923 del 7 giugno 2019 "Linee Guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Riclassificazione triennale delle zone";

VISTO il Decreto del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria 22 ottobre 2019, n. 2035 Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Modifiche all'allegato A della deliberazione giuntale n. 923 del 7 giugno 2019;

PRESO ATTO che le analisi di laboratorio eseguite in autocontrollo di cui al rapporto di prova n. 22AT2SD-A/3125 del 19/05/2022 dell'IZS delle Venezie SCS8 Valorizzazione delle produzioni alimentari sede San Donà di Piave (VE) (verbale di prelevamento eseguito da BIO-RES SOC. COOP. con verbale invio campioni del 17/05/2022) evidenziano la presenza di *Salmonella* spp. (in corso di sierotipizzazione da parte del laboratorio) in 25g di mollusco (*Acantocardia* spp. - *Cerastoderma* spp.) estratti dalle acque costiere della Regione Friuli Venezia Giulia - ZONA 12UD - CIUCIAI DE SORA, già Zona (B) individuata in Allegato A alla D.G.R. FVG n. 923 del 7 giugno 2019;

VISTI gli articoli al CAPO III "Gestione delle zone classificate di produzione e stabulazione in seguito al monitoraggio" del TITOLO V del Regolamento (UE) 2019/627 relativi alle Decisioni successive al monitoraggio, alla Riapertura delle zone di produzione, al Sistema di controllo e alle Decisioni delle autorità competenti;

VISTO il punto 5.1 dell'ALLEGATO B alla D.G.R. FVG 923/2019 "Gestione delle non conformità relative ai parametri microbiologici e sorveglianza":

Nelle zone di produzione classificate "B" se i risultati delle analisi indicano che i requisiti sanitari non sono rispettati o che potrebbe esservi un altro rischio per la salute umana, il Servizio Veterinario territorialmente competente:

- 1. Emana senza ritardo un provvedimento di temporanea sospensione della raccolta a carattere cautelativo ed urgente riguardante l'area interessata (...);*
- 2. predispone un piano di sorveglianza, in relazione ai limiti stabiliti dal Regolamento (CE) 854/2004, allegato II, Capo II, lettera A, ricercando anche per quanto possibile le cause della non conformità."*

CONSIDERATO che la mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute pubblica;

ORDINA

1. La sospensione della raccolta dei molluschi bivalvi vivi dalla ZONA 12UD - CIUCIAI DE SORA come definita dalla D.G.R. FVG/923/2019 sino a quando non saranno ripristinati i

- requisiti di idoneità microbiologica relativamente al pericolo microbiologico *Salmonella* spp. individuato;
2. I produttori ed i C.D.M./C.S.M. interessati, in possesso dei documenti di scorta previsti dall'Allegato III Sezione VII, Cap. I del Regolamento (CE) 853/2004 sono tenuti a mettere in atto le procedure di ritiro del prodotto rispettivamente raccolto e spedito dalla data del campionamento avvenuto in data 13/04/2022 fatta salva l'attivazione delle procedure di fermo volontario;
 3. Gli Agenti della forza pubblica e gli Operatori Tecnici di Vigilanza sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza che entra immediatamente in vigore il giorno della notifica e della pubblicazione del sito del Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'ASU Friuli Centrale.
 4. Ai sensi dell'Art.6 del D.Lgs 193/2007:
 - *Punto 12: Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione;*
 - *Punto 13: Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000;*
 - *Punto 14: Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.*

per IL DIRETTORE SOC

Dott.ssa Raffaella Riu

(documento sottoscritto con firma digitale ex d.lgs. 82/2005)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (VET B)

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Ivonne Caliz
asufc@certsanita.fvg.it

Referente

Dott. Francesco Costanzo
(+39) 0432 921887
francesco.costanzo@asufc.sanita.fvg.it

Al Ministero della Salute
Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti e
della nutrizione
Via Giorgio Ribotta n. 5
00144 ROMA EUR
dgsan@postacert.sanita.it

Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria,
Politiche Sociale e Famiglia
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria
Riva Nazario Sauro, 8
34124 TRIESTE
salute@certregione.fvg.it

Ai Servizi Veterinari presso gli Assessorati alla Sanità
delle Regioni D'Italia e delle Province Autonome di
Trento e Bolzano

LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni di
Lignano Sabbiadoro, Latisana, Marano Lagunare,
Muzzana del Turignano, Carlino, Palazzolo dello Stella,
Precenico, San Giorgio di Nogaro, Terzo d'Aquileia,
Aquileia, Torviscosa

LORO SEDI

Ai Direttori Generali delle A.A.S.S. della Regione Friuli
Venezia Giulia

LORO SEDI

asugi@certsanita.fvg.it

asfo.protgen@certsanita.fvg.it

Al Comando Carabinieri N.A.S.
Viale XXIII marzo 1948 n. 42



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

33100 UDINE

tud38783@pec.carabinieri.it

Alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Viale Cosulich, 20
34074 MONFALCONE
monfalcone@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Circondariale Marittimo
via Giosuè Carducci, 8
34073 GRADO (GO)
grado@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Locale Marittimo
Via Serenissima, 1
33050 MARANO LAGUNARE
maranolagunare@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Locale Marittimo
Viale Italia, 52
33054 LIGNANO SABBIAADORO
lignanosabbiadoro@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Circondariale Marittimo
Via del Porto n. 44
33058 Porto Nogaro (UD)
portonogaro@guardiacostiera.it

Al Comando Regionale
Guardia di Finanza
Via Fiamme Gialle, 6
34100 TRIESTE
ts0210000p@pec.gdf.it

Al Comando Provinciale
Guardia di Finanza
Via Giusti, 29
33100 Udine (UD)
ud0510000p@pec.gdf.it

Alla Legione Carabinieri
Friuli-Venezia Giulia
Viale Venezia, 189
33100 UDINE
lgfvgnurp@carabinieri.it

All'Agencia Regionale Protezione Ambiente del Friuli-
Venezia Giulia
Piazza Collalto, 15
33057 PALMANOVA
arpa@certregione.fvg.it

Al Consorzio Giuliano Maricoltura
Villaggio del Pescatore, n. 71
34013 DUINO AURISINA (TS)
cogiumar@legalmail.it

Al Consorzio Gestione Molluschi Bivalvi
Riva Dandolo, n. 33
34073 GRADO (GO)
info@pec.cogemo.it

Alla Cooperativa Pescatori "San Vito"
Via Serenissima, 30
33050 MARANO LAGUNARE (UD)
coop.sanvito@legalmail.it

Alla Cooperativa A.L.M.A.R.
Acquacoltura Lagunare Marinetta
Via G. Raddi, n.2
33050 MARANO LAGUNARE
almar@pec.almar-net.it

Alla Cooperativa Pescatori di Grado
Riva Dandolo, n. 33
34073 GRADO (GO)
cooppescatorigrado@pec.confcooperative.it

Co.L.M.I. Soc. Coop. Arl
Località Villaggio del pescatore, 83
DUINO-AURISINA

Alla Federcoopesca F.V.G.
Riva Dandolo, n. 33
34073 GRADO (GO)

Alla Lega Cooperative F.V.G.
Via Cernazai, n. 8
33100 UDINE

Data e numero di protocollazione assegnato telematicamente

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza n. 05/2022/ASUFC del 23/05/2022

ORDINANZA N. 05/2022/ASUFC DEL 23/05/2022 **DIVIETO DI IMMISSIONE AL CONSUMO UMANO DIRETTO AI SENSI DELLA D.G.R. 923/2019 ALLEGATO B PUNTO 5.1 DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI ESTRATTI DALLE ZONE DI PRODUZIONE DELL'ARCO COSTIERO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – ZONA 12UD – CIUCIAI DE SORA**

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, l'ordinanza in oggetto indicata.

Distinti saluti.

per IL DIRETTORE SOC
Dott.ssa Raffaella Riu

(documento sottoscritto con firma digitale ex d.lgs. 82/2005)



Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
SCS8 Valorizzazione delle produzioni alimentari
Direttore Dr. Roberto Piro
N° di iscrizione al Registro regionale autocontrollo: 50
Via Calvecchia, 4 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE(VE)
Tel. 0421.41361 Fax 0421.221453 Email at2sd@izsvenezie.it

Laboratorio accreditato ACCREDIA n. 0155 L



0004405875

RAPPORTO DI PROVA
n. 22AT2SD-A/3125

Nr.Unico **22/67944** Ricevimento del **17/05/2022**
Presso la sede: Sezione territoriale di Udine
Consegna RdP: IZIWEB

Spett.le
LEGACOOP FVG
VIA D. CERNAZAI, 8
33100 UDINE (UD)

RICHIEDENTE - PROPRIETARIO
LEGACOOP FVG
VIA D. CERNAZAI, 8
33100 UDINE (UD)

VERBALIZZANTE
FRANCI CLAUDIO C/O BIO-RES SOC. COOP
Verbale invio campioni n. // del 17/05/2022

ORIGINE - LUOGO PRELIEVO
12 UD ZONA B - CIUCIAI DE SORA
33050 MARANO LAGUNARE (UD)

ATTIVITA' A PAGAMENTO / PIANO MONITORAGGIO REGIONE FVG

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione (1 unità campionaria)		Identificazione: 1
Tipo di materiale PRODOTTI DELLA PESCA FRESCHI (MOLLUSCO CUORE (Acanthocardia spp - Cerastoderma spp))		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
CONTA ESCHERICHIA COLI β-GLUCORONIDASI POSITIVI (MPN) (METODICA MICROBIOLOGICA / UNI EN ISO 16649-3:2015 esclusi cap. 4.1, 9.1 e 10.1 / EC 1:2017)		(in corso)
RICERCA SALMONELLA SPP (REAL TIME PCR QUALITATIVA / AFNOR BRD 07/06 - 07/04)		Rilevato acido nucleico in 25 g

ANALISI DERIVATA / CAMPIONE CONOSCITIVO

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione (1 unità campionaria)		Identificazione: 1
Tipo di materiale PRODOTTI DELLA PESCA FRESCHI (MOLLUSCO CUORE (Acanthocardia spp - Cerastoderma spp))		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
RICERCA SALMONELLA SPP. (METODICA MICROBIOLOGICA / ISO 6579-1:2017/Amd1:2020)		(in corso)

Temperatura di ricevimento rilevata: +2.5°C. La temperatura è un parametro che può influenzare i risultati delle prove analitiche.

Data di accettazione 18/05/2022

Data inizio analisi 18/05/2022 - Data fine analisi 19/05/2022

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Alessandra Pezzuto/Dr. Alberto Zampiero/Dr. Simone Belluco

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il campionamento è a carico del cliente. IZSve non è responsabile delle informazioni e dei dati forniti dal cliente, se non per la loro trascrizione. Il referto non può essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione preventiva di IZSve. I campioni e i contro campioni vengono eliminati alla data di fine analisi, tranne i casi previsti da normative specifiche. Condizioni generali di contratto: www.izsvenezie.it

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente.

Num. Certificato: ZMPLRT84E20C111K Emesso dalla CA: INFOCERT SPA

Dirigente firmatario: Alberto Zampiero Data di firma: 19/05/2022

Il rapporto di prova è conservato secondo la normativa in vigore.